

Civile Ord. Sez. 6 Num. 35505 Anno 2022

Presidente: LUCIOTTI LUCIO

Relatore: SUCCIO ROBERTO

Data pubblicazione: 02/12/2022

Oggetto: credito iva

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. R.G. 9135/2021 proposto da  
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con  
domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura  
Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- *ricorrente* -

Contro

CLYDE INTERNATIONAL s.a.r.l.

- *intimata* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo  
sez. staccata di Pescara n. 449/06/20 depositata in data 14/10/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

#### **Rilevato che:**

- la società contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatale ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per il recupero di svariati tributi, oltre a sanzioni e interessi;

- la CTP adita accoglieva il ricorso;
- l'Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l'impugnazione, ritenendo illegittimo l'atto impugnato in quanto non si trattava di un mero controllo formale dei dati esposti in dichiarazione, ma di una contestazione nel merito della documentazione prodotta, sicché la cartella di pagamento doveva esser preceduta da un avviso di accertamento;
- ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un unico motivo; la società contribuente è rimasta intimata;

**Considerato che:**

- il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 6 c. 5 della L. n. 212 del 2000 per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, nel presente caso, l'emissione dell'avviso di accertamento non potendo la pretesa esser manifestata con l'utilizzo della procedura in parola, che prevede direttamente l'emissione della cartella di pagamento;
- il motivo è all'evidenza fondato;
- invero, la stessa CTR ha premesso come nel caso di specie la cartella sia stata emessa "sulla base di quanto risultante dai dati esposti in dichiarazione" (pag. 2 della sentenza impugnata, primo periodo); dichiarazione peraltro omessa in quanto presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine;
- questa Corte ha chiarito (Cass. n. 25288 del 2019) come proprio "in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di

impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili" (Cass., SS. UU., n. 17758 dell'8 settembre 2016). Infatti, deve ritenersi che, in presenza di una violazione formale - intesa come inadempimento di un obbligo distinto dalle condizioni essenziali previste dalle direttive IVA per l'esercizio della detrazione - la questione da risolvere è esclusivamente di natura probatoria. L'infrazione è da ritenersi emendabile sul piano del rapporto impositivo laddove si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo (Cass., Sez. 5, n. 3586 del 2016), in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolo di rivalsa (Cass., Sez. 5, n. 25871 del 2015), sempreché non risulti in concreto impedita la prova dell'adempimento dei requisiti sostanziali (Cass., Sez.5, n. 4612 del 2016);

- nel presente caso, è pacifica la violazione consistente nell'inadempimento all'obbligo di presentare la dichiarazione: essa legittimava l'Ufficio a procedere con l'emissione della cartella ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per il disconoscimento del credito, senza ricorrere all'avviso di accertamento di cui all'art. 42 del medesimo d.P.R., salva la possibilità per il contribuente di dar prova nel processo della sussistenza dei requisiti del credito stesso e della conseguente spettanza;
- in particolare, con riguardo proprio alla contestazione da parte dell'Ufficio di crediti indicati in dichiarazione (in questo caso in dichiarazione integrativa) si è ribadito anche di recente da parte di questa Corte, che (in termini Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021) in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni

e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero;

- alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto;
- la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per l'esame del merito della controversia;

**p.q.m.**

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.